



Firmato digitalmente da:

Firmato il 11/11/2025 17:13

Seriale Certificato: 4025215

Valido dal 20/11/2024 al 20/11/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

I sottoscritti, dott.

[REDACTED] residente in [REDACTED] e

dott.ssa [REDACTED]

Premesso che

- siamo proprietari insieme al prof. [REDACTED] del brevetto n. 102016000074756 depositato all’Ufficio Brevetti in data 18 luglio 2016 presso la Camera di Commercio di Bologna;
- con contratto di licenza in data 1 dicembre 2016 è stato concesso l’utilizzo a Writexp srl, startup innovativa costituita nel 2016, del brevetto e del know – how del software Writexp, un editor con intelligenza artificiale specializzata per semplificare i testi professionali di banche, imprese, pubbliche amministrazioni ecc.;
- in data 15 luglio 2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Writexp s.r.l. in liq.ne.;
- nell’ambito della procedura è necessario procedere alla vendita competitiva del software ‘writexp’.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti

SI IMPEGNANO

a sottoscrivere un nuovo contratto/ una nuova licenza di utilizzo del brevetto n. 102016000074756 depositato all’Ufficio Brevetti in data 18 luglio 2016 presso la Camera di Commercio di Bologna e del software con il futuro aggiudicatario a condizioni non

peggiorative di quelle di cui al contratto stipulato con Writexp s.r.l. in data 1 dicembre 2016.

Si allegano:

doc.1.pdf) copia documento identità e codice fiscale dott.

[REDACTED];

doc.2.pdf) copia documento identità e codice fiscale dott.ssa

[REDACTED]

doc.4.pdf) contratto licenza;

Milano, li 07 novembre 2025.

([REDACTED]

Beatrice Brandri

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto Prof. [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED]

Premesso che

- è proprietario insieme a [REDACTED] del brevetto n. 102016000074756 depositato all’Ufficio Brevetti in data 18 luglio 2016 presso la Camera di Commercio di Bologna;
- con contratto di licenza in data 1 dicembre 2016 è stato concesso l’utilizzo a Writexp srl, startup innovativa costituita nel 2016, del brevetto e del know - how del software Writexp, un editor con intelligenza artificiale specializzata per semplificare i testi professionali di banche, imprese, pubbliche amministrazioni ecc.;
- in data 15 luglio 2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Writexp s.r.l. in liq.ne.;
- nell’ambito della procedura è necessario procedere alla vendita competitiva del software ‘writexp’.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti

SI IMPEGNANO

a sottoscrivere un nuovo contratto/ una nuova licenza di utilizzo del brevetto n. 102016000074756 depositato all’Ufficio Brevetti in data 18 luglio 2016 presso la Camera di Commercio di Bologna e del software con il futuro aggiudicatario a condizioni non peggiorative di quelle di cui al contratto stipulato con Writexp s.r.l. in data 1 dicembre 2016.

Si allegano:


- a. copia documento identità e codice fiscale prof. Alessandro Panunzi;
- b. contratto licenza.

Firenze, 19 novembre 2025

Firmato digitalmente da:



Firmato il 19/11/2025 16:15
Seriale Certificato: 6045FE
Valido dal 07/12/2024 al 07/12/2027
Organizzazione: Università degli Studi di Firenze
Ruolo: DOCENTE



CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO E DI KNOW-HOW

Con il presente contratto valido ad ogni effetto di legge tra:

residente in Milano,
di nazionalità italiana;
nata ad _____, residente a _____
di nazionalità italiana,
nato a _____ residente a _____
di nazionalità italiana;
Di seguito denominati "Licenzianti"
e
Writexp srl, in persona dei suoi legali rappresentanti sig.ri
con sede in Milano, Via Biella n. 24/A, iscritta alla C.C.C.I.A. di Milano al n. 2107376
del Registro Imprese, c.f. e p.iva 09687830969
di seguito denominata "Licenziataria"

premesso che

i Licenzianti hanno depositato a proprio nome presso la C.C.I.A di Bologna in data 18 luglio 2016 una domanda di brevetto per invenzione industriale n. 102016000074756, quale risulta da copia del certificato di deposito che si allega al presente contratto, avente come titolo "Sistema e Metodo per identificare, segnalare e correggere inefficienze linguistiche e comunicative della scrittura professionale";

i Licenzianti possiedono il know-how e le cognizioni tecnico-linguistiche necessarie alla realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi che implementino il Sistema e Metodo per cui è stata presentata domanda di brevetto;

i Licenzianti garantiscono che il godimento dei diritti concessi con il presente contratto non è soggetto a vincolo alcuno per precosstituiti diritti di terzi;

i Licenzianti intendono ora concedere alla Writexp srl il diritto di utilizzazione industriale della loro invenzione e del loro know-how;

la Writexp srl è interessata ad acquisire tale diritto di utilizzazione industriale dell'invenzione e ad ottenere il know-how e le cognizioni tecnico-linguistiche di cui i Licenzianti dispongono, al fine di sviluppare, produrre e vendere prodotti e servizi informatizzati di revisione linguistica e comunicativa di testi professionali;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1) Licenza di brevetto.

I Licenzianti conferiscono alla società Licenziataria, che accetta, il diritto di utilizzazione della invenzione industriale costituita dal "Sistema e Metodo per identificare, segnalare e correggere inefficienze linguistiche e comunicative della scrittura professionale" di cui alla domanda di brevetto n. 102016000074756 depositata dai Licenzianti presso la C.C.I.A di Bologna in data 18/7/2016.

Il diritto di utilizzazione comprende sia la produzione sia il commercio di prodotti e servizi informatizzati di revisione linguistica e comunicativa di testi professionali realizzati con l'implementazione, in tutto o in parte, della citata invenzione; tale diritto non è trasferibile a terzi e viene concesso in via esclusiva su tutto il territorio italiano.

Le parti contraenti si riservano la facoltà di estendere, con separato accordo scritto, il diritto di utilizzazione della invenzione industriale in esclusiva anche in paesi europei ed extraeuropei, qualora i Licenzianti esercitino il diritto di presentare domanda di brevetto internazionale entro il

17/7/2017 al fine di far valere ex lege, anche in paesi esteri, la data di priorità di deposito della domanda in Italia, e tale domanda venga accolta.

Art.2) Licenza di know-how.

I Licenzianti si impegnano a mettere nella disponibilità della Licenziataria il know-how e le cognizioni tecnico-linguistiche necessarie ed utili per la realizzazione di prodotti e servizi informatizzati di revisione linguistica e comunicativa di testi professionali che implementino la invenzione oggetto della domanda di brevetto.

I Licenzianti si impegnano altresì a comunicare le informazioni, i dati e le esperienze acquisite nella realizzazione dell'invenzione, e quelle relative all'apporto di eventuali perfezionamenti.

I Licenzianti concedono altresì alla Licenziataria il diritto di utilizzare le informazioni, le procedure, le cognizioni tecnico-linguistiche, i dati emersi dalle sperimentazioni, i campioni, ed in generale tutto il know-how di loro competenza necessario per implementare l'invenzione oggetto della domanda di brevetto nella realizzazione di prodotti e servizi informatizzati di revisione linguistica e comunicativa di testi professionali.

La licenza non è trasferibile a terzi ed è concessa in via esclusiva su tutto il territorio italiano. Nell'ipotesi di cui al terzo comma della precedente clausola 1) le parti contraenti si riservano la facoltà di estendere, con separato accordo scritto, la licenza di know-how ai paesi esteri nei quali i Licenzianti presenteranno domanda di brevetto internazionale, ed essa venga accolta.

Art. 3) Trasformazione.

Qualora la domanda di brevetto 18/7/2016 presentata dai Licenzianti non venga accolta, oppure venga revocata prima della scadenza del presente contratto, la licenza di cui alla precedente clausola 1) si trasformerà automaticamente in una licenza di know-how di cui alla clausola 2).

Questa clausola sarà applicabile anche alla domanda di brevetto internazionale per uno o più paesi stranieri eventualmente presentata dai Licenzianti, se essa non venga accolta o sia revocata dopo aver pattuito con la Licenziataria una estensione della presente licenza in esclusiva ai suddetti paesi.

Art.4) Perfezionamenti

I Licenzianti e la Licenziataria si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali perfezionamenti e/o applicazioni che venissero apportati all'invenzione e al know-how, e a non divulgare informazioni e/o documentazione in relazione ad essi.

I perfezionamenti e/o applicazioni suscettibili di formare oggetto di tutela brevettuale sviluppati esclusivamente dai Licenzianti saranno di titolarità esclusiva dei soli Licenzianti, mentre alla Licenziataria sarà comunque riconosciuta l'estensione del presente contratto anche a detti perfezionamenti e applicazioni, previa rinegoziazione del corrispettivo.

I perfezionamenti e/o applicazioni suscettibili di formare oggetto di tutela brevettuale sviluppati in via autonoma dalla Licenziataria saranno di titolarità esclusiva della sola Licenziataria.

I perfezionamenti suscettibili di formare oggetto di tutela brevettuale sviluppati congiuntamente dai Licenzianti e dalla Licenziataria saranno di titolarità comune dei Licenzianti e della Licenziataria. In tale ipotesi, qualora una delle due parti voglia concedere a terzi tale diritto comune, dovrà farlo dietro corrispettivo e versare all'altra parte il 50% di tutte le royalties, o di qualsiasi altra entrata o beneficio economico derivante dalla cessione del diritto comune. Né le parti, né i loro aventi causa, potranno usare tali diritti comuni o commercializzare qualsivoglia prodotto o servizio oggetto di tali diritti, fintanto che Licenzianti e Licenziataria non avranno negoziato e non avranno trovato un accordo sui compensi dovuti per tale uso o commercializzazione.

Ai sensi della presente clausola non saranno considerati perfezionamenti le eventuali elaborazioni, da parte dei Licenzianti, di nuove regole linguistiche diverse da quelle presenti nella domanda di brevetto. In tale ipotesi, il diritto alla tutela brevettuale sarà di titolarità esclusiva dei Licenzianti.

Ai sensi della presente clausola i perfezionamenti sviluppati dai Licenzianti e/o dalla Licenziataria includeranno anche quelli sviluppati dai rispettivi dipendenti e/o collaboratori, ferma restando l'applicabilità dell'art.64 d.lgs. n.30/2005.

Art.5) Prelazione.

Qualora, nel corso della durata del presente contratto, altre aziende italiane od estere avanzino proposte di acquisto della domanda brevetto o del brevetto stesso, se già accolta la domanda, oppure di acquisto del know-how, ed i Licenzianti addivengano alla decisione di cedere l'invenzione o il know-how o entrambi, la Writexp srl sarà preferita ad altri acquirenti a parità di condizioni. Le condizioni di vendita verranno comunicate alla Licenziataria con lettera raccomandata a/r con avviso di ricevimento oppure con posta elettronica che dovrà essere oggetto di riscontro da parte della ricevente con attestazione dell'avvenuta ricezione della medesima; la mancata risposta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione varrà come rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

Art.6) Standard di qualità.

La Licenziataria si impegna a mettere in commercio prodotti e servizi che garantiscano uno sfruttamento tecnicamente corretto dell'invenzione e rispettino i limiti di qualità minimi stabiliti dai Licenzianti, nonché a predisporre manuali e/o documentazione informativa per gli utenti finali, allo scopo di favorire un corretto utilizzo dei prodotti e servizi che verranno realizzati. E' in ogni caso convenuto che qualsiasi responsabilità possa derivare dalla produzione o vendita dei prodotti e servizi sarà ad esclusivo carico della Licenziataria, la quale si impegna ad assicurarsi adeguatamente contro tale rischio.

Art.7) Esclusiva.

I Licenzianti si impegnano a non concedere ad altre persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, il diritto di utilizzazione della invenzione industriale concesso con la sottoscrizione del presente contratto, nella misura e per la durata del medesimo; si impegnano altresì a non produrre e commercializzare essi stessi l'invenzione o trovati analoghi in concorrenza con la Licenziataria, per la durata del medesimo.

I Licenzianti si impegnano altresì a non concedere ad altre persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, l'utilizzo del know-how di cui alla precedente clausola 2) e a non utilizzare essi stessi il predetto know-how per produrre e commercializzare l'invenzione o trovati analoghi in concorrenza con la Licenziataria.

La Licenziataria, per la durata del contratto, si impegna a non produrre, vendere e commercializzare prodotti e/o servizi in diretta concorrenza con l'invenzione definita dalla domanda di brevetto e con il know-how, sia in territorio italiano che nei paesi esteri aderenti al Trattato di Unione Internazionale per la Cooperazione in materia di Brevetti.

Art. 8) Durata della licenza di brevetto e della licenza di know-how.

Il diritto di utilizzazione della domanda di brevetto, del brevetto che verrà rilasciato e del know-how è attribuito alla Licenziataria per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Al termine, la disdetta dovrà essere comunicata con lettera raccomandata a/r con ricevuta di ritorno, oppure mediante posta elettronica che dovrà essere oggetto di riscontro da parte della ricevente con attestazione dell'avvenuta ricezione della medesima, almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, sempre salva la naturale scadenza del brevetto, di due anni in due anni, con disdetta da comunicarsi nelle forme predette almeno sei mesi prima della scadenza.

Nell'ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Art.9) Inadempimento e Rinunce.

Fatti salvi i casi di cui alla successiva clausola 10), per qualsivoglia inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto la parte inadempiente può essere invitata ad adempiere l'obbligazione mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento inviata dall'altra parte, oppure mediante posta elettronica che dovrà essere oggetto di riscontro da parte della ricevente con attestazione dell'avvenuta ricezione della medesima . Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine assegnato alla parte inadempiente senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, la parte non inadempiente può risolvere il contratto mediante invio di apposita dichiarazione nelle forme predette, ed il contratto si considererà risolto di diritto a partire dalla data di ricezione della dichiarazione.

La mancata richiesta di ciascuna parte di adempimento di qualsivoglia prestazione dell'altra parte ai sensi del presente contratto non pregiudica in alcun modo il diritto di richiedere in un qualsiasi momento seguente l'adempimento di tale prestazione.

La rinuncia di ciascuna parte a far valere l'inadempimento di qualsivoglia obbligazione ai sensi del presente contratto non sarà o non potrà essere considerata come rinuncia alla stessa obbligazione.

Art.10) Risoluzione di diritto.

In caso di fallimento, procedura di concordato preventivo, o altra procedura concorsuale a carico della Licenziataria il presente contratto sarà ritenuto risolto di diritto, senza necessità di comunicazione scritta.

La risoluzione del contratto con effetto immediato, salvo però il risarcimento dei danni e previo invio di comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica che dovrà essere oggetto di riscontro da parte della ricevente con attestazione dell'avvenuta ricezione della medesima, opererà anche nei seguenti casi:

- violazione della clausola 4) sui perfezionamenti;
- violazione della clausola 6) sugli standard minimi di qualità;
- violazione della clausola 7) relativa all'esclusiva;
- violazione dell'obbligo di segretezza di cui alla clausola 12);
- violazione, da parte della Licenziataria, dell'obbligo di versare i corrispettivi secondo gli importi e le scadenze di cui alla clausola 16) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dei Licenzianti.
- violazione, da parte dei Licenzianti, dell'obbligo di cui alla clausola 17) commi 1° e 2°; nullità del brevetto, dichiarata con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art.1456 c.c. La eventuale dichiarazione di nullità non pregiudicherà il presente contratto nella misura in cui sia già stato eseguito al momento della risoluzione medesima.

In caso di inadempimento di una delle parti imputabile a cause di forza maggiore, quali guerre, rivolte, atti di autorità civili o militari, disastri naturali e ogni altro evento sottratto al controllo delle parti, il presente contratto sarà ritenuto risolto di diritto qualora la durata dell'inadempimento ecceda un periodo di quattro mesi, senza necessità di comunicazione scritta e senza che nulla sia dovuto all'altra parte a titolo risarcitorio.

Art. 11) Termine del contratto.

Al termine di efficacia del contratto, sia per lo scadere del suo termine naturale sia in caso di risoluzione anticipata, la Licenziataria si impegna a cessare qualunque uso della licenza di brevetto e della licenza di know-how e a porre fine alla produzione e messa in commercio di prodotti e servizi realizzati in forza del diritto di utilizzazione dell'invenzione e del know-how. Alla Licenziataria sarà comunque consentito di adempiere e portare a conclusione i contratti per prodotti

e servizi stipulati con i clienti anteriormente al termine di efficacia del presente contratto e con scadenza successiva ad esso.

Al termine di efficacia del contratto le parti si impegnano altresì reciprocamente a restituirsì ogni tipo di documentazione, su qualsiasi supporto, relativa alle informazioni e cognizioni tecnico-linguistiche relative all'invenzione, nonché ad astenersi dall'utilizzarle e/o divulgarle a terzi sino a quando il know-how non diverrà di dominio pubblico.

Art.12) Obbligo di segretezza.

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segreti e non divulgare informazioni, descrizioni, dati, manuali, tecnologia, software e quant'altro necessari alla comprensione e/o realizzazione dell'invenzione, nonché quelli riguardanti il know-how fornito dai Licenzianti, fatta eccezione per dipendenti, collaboratori e contraenti, e unicamente nella misura in cui le informazioni siano necessarie per la realizzazione dei prodotti e servizi.

La Licenziataria si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, le comunicazioni verbali, le procedure, i documenti, i campioni, i prototipi, i risultati di sperimentazioni, il software e comunque tutto il materiale che i Licenzianti metteranno a sua disposizione per la realizzazione dell'invenzione e per l'apporto di eventuali perfezionamenti anche in corso di produzione.

Saranno parimenti soggette all'obbligo di segretezza le informazioni ritenute "confidenziali" dai Licenzianti. Si intendono tali:

le informazioni scritte, su carta o supporto magnetico, fornite dai Licenzianti ed espressamente definite "confidenziali" contestualmente alla loro trasmissione alla Licenziataria;

le comunicazioni verbali provenienti dai Licenzianti contestualmente o successivamente definite per iscritto "confidenziali";

software, campioni, prototipi, su qualunque supporto, consegnati dai Licenzianti alla Licenziataria e definiti per iscritto "confidenziali".

L'obbligo di segretezza non si applica a quelle informazioni che, seppure definite "secrete" o "confidenziali" dai Licenzianti, siano divenute di pubblico dominio per fatti o comportamenti non imputabili alla Licenziataria, oppure che siano già da essa conosciute perché sviluppate autonomamente o ricevute da terzi di buona fede.

Il presente obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto, ed anche dopo la sua cessazione.

La Licenziataria garantisce che l'accesso alle informazioni "secrete" e "confidenziali" sarà limitato ai soli fornitori, dipendenti, consulenti e collaboratori che dovranno prenderne conoscenza per realizzare e produrre l'invenzione, i quali verranno vincolati all'obbligo di segretezza alle stesse condizioni ivi stabilite. Parimenti dovranno essere vincolati dalla Licenziataria all'obbligo di segretezza sulle informazioni segrete e confidenziali ricevute dai Licenzianti eventuali società ad essa affiliate collegate e/o controllate o comunque coinvolte a qualunque titolo nella realizzazione e produzione di prodotti e servizi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione.

Art. 13) Divieto di cessione del contratto e di sub-licenza.

La Licenziataria si impegna a non cedere, nemmeno in parte, il contratto di licenza per l'utilizzo dell'invenzione e del know-how e a non concedere ad altri sub-licenza, senza il consenso scritto dei Licenzianti.

Alla eventuale richiesta per il permesso di concedere in sub-licenza dovrà essere allegata una copia del contratto di sub-licenza che si intende sottoscrivere, il quale dovrà fare salvi i diritti riservati ai Licenzianti con il presente contratto.

Il contratto di sub-licenza dovrà prevedere che esso si intenderà risolto automaticamente alla scadenza o risoluzione del presente contratto.

Art. 14) Garanzie

I Licenzianti non forniscono garanzie in ordine alla validità del brevetto, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi; in ogni caso dichiarano che per quanto di loro conoscenza la domanda e il relativo brevetto ed il know-how non violano diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.

In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione dei prodotti e servizi e/o invalido il brevetto, la Licenziataria non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15) Determinazione del prezzo di vendita dei prodotti e servizi

La Licenziataria determinerà in totale autonomia il prezzo di vendita dei prodotti e servizi.

Art. 16) Corrispettivo.

Quale corrispettivo della concessione dei diritti di cui alle precedenti clausole 1) e 2), la Licenziataria si obbliga a corrispondere ai Licenzianti, in solido tra loro, per il diritto di utilizzazione dell'invenzione e del know-how, una royalty nella misura dell'8 % del fatturato lordo, dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l'iva, ed ogni altra imposta applicabile con eccezione di quelle sul reddito, da calcolarsi sul fatturato derivante dalla vendita di prodotti e servizi realizzati utilizzando l'invenzione e il suo know-how.

Sono espressamente esclusi dal calcolo della royalty i proventi derivanti da prodotti e servizi quali lezioni e corsi di formazione linguistica anche on line, consulenze linguistiche, progettazioni di linguaggio e ogni altro prodotto o servizio non direttamente riconducibile all'invenzione e al suo know-how.

Le parti si riservano la facoltà di rinegoziare con separato accordo, a partire dall'anno 2018, la misura della royalty come sopra stabilita.

Ai fini del calcolo delle royalties, la Licenziataria terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute, permettendo durante il normale orario lavorativo ai Licenzianti o a incaricati da essi autorizzati di esaminare tali registri, nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei prodotti e servizi.

Le royalties verranno corrisposte alla fine di ogni semestre, il primo dei quali decorrerà dal 1° luglio 2017 La Licenziataria fornirà, entro le date del 15 luglio e 15 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il numero di prodotti e servizi venduti e le fatture di vendita incassate, nonché un estratto-conto delle royalties dovute ai Licenzianti.

Il pagamento delle royalties avverrà entro il 31 luglio e 31 gennaio di ciascun anno.

Art.17) Mantenimento brevetto e Spese.

I Licenzianti si obbligano a fare tutto il possibile per il buon esito delle procedure di brevettazione e per mantenere in vita i titoli oggetto di licenza.

Le spese per il mantenimento in vigore della domanda di brevetto e quelle per il mantenimento in vigore del brevetto per invenzione che verrà rilasciato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi saranno a carico dei Licenzianti.

Le spese relative alla certificazione del prodotto, se necessaria, saranno a carico della Licenziataria.

Le spese di trascrizione del presente contratto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

Art. 18) Difesa del brevetto.

Le parti si impegnano reciprocamente a segnalarsi senza ritardo eventuali casi di contraffazione del brevetto da esse scoperti, e/o contestazioni del titolo brevettuale o del know-how, nonché contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti brevettuali o simili di terzi per effetto della commercializzazione di prodotti e servizi.

Le parti contrainte e agiscono di comune accordo l'opportunità di proteggere in sede legale la domanda di brevetto o il brevetto stesso se già concesso, o il know-how, contro persone fisiche o giuridiche che volessero mettere in commercio un prodotto contraffatto o compiere atti di concorrenza sull'ente. In caso di azione legale, anche se per iniziativa di una sola delle due parti, il relativo onere sarà comunque a carico di entrambe le parti contraenti nella misura del 50% ciascuna. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale o stragiudiziale, contesti la validità dei titoli brevettuali appaltati e il loro utilizzo costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetta ai Licenzianti.

In tale caso le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

Art. 19. Clausole finali.

Qualsiasi modificazione o integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.

L'eventuale nullità totale o parziale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità, le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

Art.20) Legge applicabile

Il presente contratto è sottoposto alla legislazione italiana. Le parti, nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su un piano di assoluta parità negoziale, escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie prevista dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano.

Art.21) Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Milano e risolte secondo il regolamento da questa adottato.

Qualora entro il termine di novanta giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l'interpretazione ovvero l'esecuzione del presente contratto verranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri designati dal Presidente della camera di Commercio di Milano, il quale provvederà alla nomina entro trenta giorni, ad istanza della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina degli arbitri sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Gli arbitri dovranno decidere entro novanta giorni e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile che disciplinano l'arbitrato.


Le parti si impegnano ad eseguire senza ritardo la decisione resa dal collegio arbitrale.

Qualsivoglia controversia derivante dal presente contratto che non possa venire risolta mediante arbitrato, così come qualsivoglia procedimento cautelare, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Data,

10 dicembre 2015
11

Writexp srl


Via Biella, 24/A - 20143 Milano
P. I. 09687830969